



Federazione
Nazionale
Collegi
Professionali
Tecnici
Sanitari di
Radiologia
Medica

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965 N. 1103 E 31.1.1983 N. 25
C.F. 01682270580

Diffusione di foto e video da parte di esercenti le professioni sanitarie realizzati all'interno di strutture sanitarie.

Raccomandazioni ai Tecnici Sanitari di Radiologia Medica

- Vista la [lettera del Ministero della Salute - Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del sistema sanitario nazionale - n. 18082 del 29 marzo 2017](#), avente per oggetto la diffusione di foto e video da parte di esercenti le professioni sanitarie realizzati all'interno di strutture sanitarie;
- tenuto conto dei Principi richiamati dalla Dichiarazione universale dei Diritti umani e dalla Costituzione del nostro Paese;
- in ottemperanza di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di rispetto e tutela della privacy, nonché dall'art. 10 del Codice civile;
- [visto il Codice deontologico del Tecnico Sanitario di Radiologia Medica \(TSRM\)](#);
- preso atto della diffusione e delle potenzialità delle attuali tecnologie e piattaforme nell'ambito della comunicazione digitale (*smartphone, tablet, app* di messaggistica istantanea, *social network*);

nella riunione del 19 maggio 2017, il Comitato centrale, ha deliberato le seguenti raccomandazioni:

- relativamente ai luoghi di lavoro, previa autorizzazione da parte della struttura sanitaria, il TSRM può effettuare e diffondere foto e/o registrazioni audio/video di ambienti, arredi, tecnologie e attività solo con finalità scientifiche, formative e/o medico-legali, utili a garantire e/o migliorare l'equità, l'appropriatezza, la sicurezza, la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle prestazioni sanitarie, nonché del contesto, dei modelli organizzativi e delle procedure nelle quali esse vengono effettuate;
- le foto e/o le registrazioni audio/video, realizzate per le finalità di cui al punto precedente, che ritraggano o registrano persone differenti dall'autore possono essere effettuate e diffuse solamente nel caso in cui i soggetti coinvolti siano stati preventivamente informati e abbiano manifestato il loro consenso, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente;
- qualora ravvisi che altri soggetti effettuino e/o diffondano foto e/o registrazioni audio/video relative ai luoghi di lavoro, senza averne titolo o, avendolo, al di fuori di quanto previsto ai due precedenti punti, il TSRM è tenuto a segnalarlo ai preposti organi della struttura sanitaria; nel caso in cui tali soggetti siano TSRM, la segnalazione dovrà pervenire anche al Collegio professionale, che procederà disciplinarmente, se del caso.

Si ringraziano per il qualificato contributo i gruppi [Aspetti giuridici e medico-legali](#), [Revisione del Codice deontologico](#) e [Social network](#).